

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 739-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro delle finanze
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(V. Stampato Camera n. 854)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle imposte sui redditi afferma il principio che non si può applicare più volte la stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto. Ciò impedisce peraltro eventuali doppie imposizioni nel caso in cui il reddito venga sottoposto a tassazione anche in un altro Stato. Per evitare tale spiacevole conseguenza sorge la necessità di stipulare apposite convenzioni e la necessità è tanto più avvertita quanto più stretti diventano i rapporti economici internazionali.

La Convenzione alla quale si riferisce il disegno di legge in discussione - il cui *iter* venne interrotto nella passata legislatura per effetto del ricorso alle elezioni anticipate - segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la quale ha redatto nel 1977 un modello di convenzione-tipo per facilitare gli accordi bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni. Tra gli scopi dell'OCSE nel redigere la convenzione-tipo vi è anche quello di aiutare i paesi in via di sviluppo a stipulare accordi equi con gli

Stati economicamente più forti. La Convenzione delimita anzitutto il campo di applicazione e reca poi disposizioni concernenti i redditi immobiliari, gli utili e i dividendi delle imprese, gli interessi e gli utili di capitali, regolamentando altresì la materia relativa alle professioni indipendenti, al lavoro subordinato e alle pensioni.

L'Italia rappresenta oggi il primo *partner* commerciale dell'Algeria, come acquirente, ed il secondo, dopo la Francia, come fornitore. L'interscambio globale per il 1993 è stato di 4.336 miliardi di lire, secondo i dati del Ministero del commercio con l'estero. L'Algeria è, in particolare, il primo fornitore di gas naturale dell'Italia e il sesto di petrolio.

Purtroppo desta preoccupazione la situazione politica e istituzionale dell'Algeria, ormai fortemente destabilizzata, che ha determinato anche la morte di alcuni cittadini italiani.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, chiede l'approvazione del disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO)

19 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

18 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favo-
revole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.